COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 29-03-21

Oggetto:	LIMITE DI SPESA INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELLA LEGGE 244/2007
Oppositio.	Entire Brot Botta (critical Botta (rin object Beber Be

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Vergari Fabrizio	P	Marcozzi Primo	P
Tempestilli	P	Portesi Sauro	P
Agostino-Antonio			
Agostini Francesco	P	Paternesi Meloni Franco	P
Cameli Andrea	P	Stortini Piero	P
Panaioli Maria Cristina	P	Ferrara Loredana	A
Sciamanna Luigino	P		

Assegnati n.11 Presenti n. 10 In carica n.11 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- -Presiede il Sig. Vergari Fabrizio nella sua qualità di Sindaco
- -Partecipa il Segretario comunale
- Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella
- -La seduta é pubblica
- -Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165;

 possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo al triennio 2021/2022/2023;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2022/2023, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 in data 29/03/2021.;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis,

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

- "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

```
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
```

Dichiarata aperta la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione espressa nei modi di legge avente il seguente esito:

```
consiglieri presenti n.10;
consiglieri votanti n.10;
voti favorevoli n. 10;
voti contrari n. /;
astenuti n /.;
```

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo**DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-03-2021 - pag. 4 - Comune di S. Vittoria in Matenano

2021/2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- 3) di stabilire che il presente programma si intende prorogato sino all'approvazione del nuovo, in occasione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- 4) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;
- 5) di demandare alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

```
consiglieri presenti n.10;
consiglieri votanti n.10;
voti favorevoli n. 10;
voti contrari n. /;
astenuti n /.;
```

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. $134 - 4^{\circ}$ comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Provincia di Fermo

Oggetto:	LIMITE DI SPESA INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELLA LEGGE 244/2007			
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:				
Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole				
S. Vittoria in Matenano 17-03-2021				
	Il Responsabile del servizio F.to GASPARRI ENRICO			
Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole				
S. Vittoria in Matenano 17-03-2021				
	Il Responsabile del servizio F.to GASPARRI ENRICO			

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Vergari Fabriz IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Minardi Raffaella					
Prot. N. Approvata Li 03-05-21					
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legga all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi [] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. Dalla Residenza comunale, li					
Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A					
che la presente deliberazione:					
- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 03-05-21.					
- é divenuta esecutiva il giorno:					
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.	134, comma 4)				
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)					
Dalla Residenza comunale, li	IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to GASPARRI ENRICO				
E' copia conforme da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza comunale, li I	L FUNZIONARIO INCARICATO GASPARRI ENRICO				